



COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.44 del 23 Novembre 2005

S o m m a r i o

Art.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- 1 Finalità
- 2 Impianti sportivi comunali
- 3 Destinatari della concessione

TITOLO II – CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI

- 4 Principi generali
- 5 Concessione in uso annuale: criteri per l'assegnazione e modalità di concessione
- 6 Concessione per uso straordinario
- 7 Concessione in autogestione

TITOLO III – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

- 8 Uso dell'impianto
- 9 Pubblicità e pubblico
- 10 Divieto di sub - concessione
- 11 Rispetto degli impianti e delle attrezzature
- 12 Installazioni particolari
- 13 Tariffe d'uso
- 14 Penalità
- 15 Penalità

TITOLO IV – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI IN CONVENZIONE

- 16 Condizioni di gestione
- 17 Manutenzione ordinaria
- 18 Manutenzione straordinaria e attrezzature
- 19 Revoca e diritto all'informazione
- 20 Personale adibito all'impianto
- 21 Manifestazioni al pubblico

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

- 22 Norme transitorie e finali

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Gli impianti sportivi comunali sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti.

Art. 2 – Impianti sportivi comunali

Gli impianti, siti in via XXV Aprile, comprendono il campo da calcio, il campo polivalente e la palestra, e consentono la pratica dei seguenti sport: calcio, calcetto, volley, basket e ogni altra attività sportiva per il tempo libero.

Tutta la documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso l'ufficio tecnico comunale il quale provvede all'aggiornamento della stessa documentazione e richiede, se necessario, gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o miglioria indispensabili per garantire la funzionalità dell'impianto o per migliorare il servizio offerto.

Art. 3 – Destinatari della concessione

Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva;
- b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
- c) Istituzioni scolastiche;
- d) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
- e) Enti o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- f) Privati cittadini per attività di gruppo.

TITOLO II CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI

Art. 4 – Principi generali

La forma di concessione in uso per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Gli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:

- concessione in uso annuale;
- concessione per uso straordinario;
- concessione in autogestione;
- convenzione.

Art. 5 – Concessione in uso annuale: criteri per l'assegnazione e modalità di concessione

Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Roveredo di Guà.

A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

- a) società o associazioni che svolgono attività agonistica;
- b) società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati.
- c) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- d) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 3 dovranno farne richiesta entro il 30 giugno di ciascun anno al responsabile del servizio. Il limite del 30 giugno non esiste per il primo anno di attività. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante.

Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

Il responsabile del servizio e l'assessore allo sport, programmano l'uso degli impianti entro il 31 luglio di ciascun anno.

Art. 6 – Concessione per uso straordinario

Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 5, possono essere autorizzate dal responsabile del servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

Le domande dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

Il responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.

Art. 7 – Concessione in autogestione

La struttura sportiva può essere concessa in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'art.3 con esclusione dei singoli cittadini.

L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.

Nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, è interamente a carico della società sportiva, associazione od ente richiedente la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.

TITOLO III UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Art. 8 – Uso dell'impianto

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal responsabile del servizio comporta la decadenza della concessione.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata..

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

E' consentito l'ingresso all'impianto:

- atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della società, associazione o ente;
- agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto;
- al singolo cittadino, debitamente autorizzato.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.

L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al responsabile del servizio. Il responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

Art. 9 - Pubblicità e pubblico

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualsiasi dimensione. Per pubblicità fissa si intende qualsiasi forma per la quale non è possibile un'immediata rimozione e comunque rimovibile senza causare danni o effettuare interventi alla struttura. Per le altre forme pubblicitarie sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici.

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 10 – Divieto di sub – concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale, dell'impianto a terzi.

Art. 11 – Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari stabiliti;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

Ai campi di gioco della palestra si può accedere calzando esclusivamente scarpe da ginnastica.

Gli utilizzatori devono essere autosufficienti circa i materiali sportivi necessari per svolgere la propria attività; potranno essere utilizzate solamente le attrezzature fisse e mobili presenti e gli attrezzi messi a disposizione negli appositi magazzini; tutti gli attrezzi vanno accuratamente riposti al termine del loro utilizzo.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 12 - Installazioni particolari

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al responsabile del servizio per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 13 – Tariffe d'uso

Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe e delle cauzioni approvate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro i primi 15 giorni dall'inizio dell'attività in tutti gli altri casi.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

In caso di mancato utilizzo, dovuto principalmente alla indisponibilità della struttura sportiva, per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.

Non saranno rimborsati i versamenti per ore chieste e non usufruite per cause non imputabili all'Amministrazione.

La cauzione verrà restituita alla riconsegna delle chiavi previa constatazione che nessun danno è stato arrecato agli impianti utilizzati.

Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste devono debbono essere autorizzate dalla Giunta Comunale.

Art 14 – Penalità

Comportano la sospensione o la revoca della concessione periodica:

- il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione Comunale; fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- la violazione delle norme previste nel presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire al responsabile del servizio, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili del servizio, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI IN CONVENZIONE

Art. 15 – Principi generali

Gli impianti sportivi comunali possono essere affidati in gestione ai seguenti soggetti:

- enti di promozione sportiva o società aderenti;
- federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- istituzioni scolastiche
- associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

In caso di pluralità di richieste, l'impianto dovrà essere prioritariamente affidato a società o associazioni operanti nel territorio e che svolgano anche attività giovanile, per anziani e/o a favore di portatori di handicap; l'affidamento avverrà tramite trattativa diretta con stipula di convenzione.

Art. 16 - Condizioni di gestione

Il concessionario ha tutte le competenze gestionali.

L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

Il concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti; la titolarità delle utenze rimane in carico all'Amministrazione la quale ne chiederà il totale rimborso al concessionario .

Il concessionario ha l'obbligo di richiedere ai soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale senza incremento; l'importo sarà introitato direttamente dal concessionario il quale ha l'obbligo della tenuta di apposito registro, a richiesta sempre disponibile per il responsabile competente, nel quale annotare, per ogni utilizzo, quanto segue:

- il richiedente
- l'attività svolta
- l'ora ed il giorno di utilizzo
- l'importo introitato

Il concessionario deve informare il responsabile comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.

La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione per attività promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale; l'uso da parte delle istituzioni scolastiche; la possibilità di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e gestione della struttura con proprio personale assumendosi inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e rispetto della legge n. 626/94 e successive modifiche.

La durata della convenzione è determinata nel seguente periodo: durata minima anni uno, durata massima anni tre.

Art. 17 – Manutenzione ordinaria

Il concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Art. 18 – Manutenzione straordinaria e attrezzature

L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al responsabile competente.

E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni o modifiche dell'impianto concesso senza il consenso scritto dell'Amministrazione.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

Art. 19 – Revoca e diritto all'informazione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico per gravi inadempienze, per mancata manutenzione dell'impianto, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria società o associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 20 – Personale adibito all'impianto

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Art.21– Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico.

I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi necessari, controllo, sorveglianza, servizio antincendio e sanitario, ove prescritto, per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.

Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.22 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione unitamente alla delibera di approvazione.